

OPERA UNIVERSITARIA – TRENTO



CAPITOLATO SPECIALE

**PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMMOBILI DELL'OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
OPERE DA IMPRENDITORE EDILE**

Codice CIG: 8642988354

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Forma oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le lavorazioni inerenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria – OPERE DA IMPRENDITORE EDILE - volte a garantire il funzionamento, la funzionalità e la conservazione degli immobili e degli impianti installati, garantire la sicurezza delle persone e delle cose e da eseguirsi negli immobili di Opera Universitaria elencati nell'allegato A al presente capitolato, che potrà essere aggiornato da parte della stessa in caso di acquisizione/dismissione di immobili.
2. Le lavorazioni indicate al comma 1 consistono in interventi non predeterminabili nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità della stazione appaltante.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è di 3 anni a decorrere dalla data di emissione dell'ordinativo che sarà emesso utilizzando il portale MEPAT-Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, come specificato all'articolo 24 del presente Capitolato.
2. Alla scadenza del contratto, nelle more di conclusione della procedura per la nuova assegnazione dei lavori, e comunque fino ad un termine massimo di 180 giorni dalla scadenza, l'Impresa appaltatrice è tenuta a continuare la manutenzione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, comunque entro gli importi massimi consentiti dalla normativa di riferimento.
3. Le singole lavorazioni ordinate entro il termine di scadenza contrattuale dovranno essere portate a termine anche se la loro esecuzione si dovesse protrarre oltre detto termine.
4. Nel periodo di transizione opereranno contemporaneamente la Ditta uscente per il completamento dei lavori avviati e la ditta Appaltatrice per l'esecuzione dei nuovi lavori.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto è stimato in € 105.000,00 oneri fiscali esclusi per i 3 anni di contratto, di cui € 1.536,07 annuali

per oneri relativi alla sicurezza in relazione ai rischi interferenziali definiti dal DUVRI ed eventuali ulteriori oneri da quantificare in maniera puntuale per lavorazioni ricadenti nel titolo IV del T.U. D.lgs. 81/2008

2. L'importo è stato stimato partendo dai dati storici a disposizione di Opera Universitaria circa le somme spese per analoghi lavori nel corso degli ultimi tre esercizi, pertanto tale importo riveste carattere puramente indicativo in quanto dipende dalla imponderabilità degli eventi che si possono verificare nel periodo contrattuale. Conseguentemente l'importo dei lavori da eseguirsi potrà rispetto all'importo contrattuale, senza che la stessa possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di quelli stabiliti ai sensi del presente Capitolato speciale o possa rifiutarsi di eseguire opere eccedenti l'importo contrattuale, fatto comunque salvo quanto previsto al precedente articolo.

3. Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse raggiunto nel corso dell'anno un importo dei lavori pari ai quattro quinti dell'importo contrattuale, è facoltà di Opera disporre la proroga della durata del contratto fino alla concorrenza dei quattro quinti d'obbligo, fatta salva la disponibilità dell'Impresa appaltatrice di proseguire i lavori fino alla concorrenza dell'intero importo contrattuale a parità di prezzi e condizioni.

4. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 46 *ter* della L.P. 26/1993 e ss.mm., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a revisione nemmeno ai sensi dell'art 1664 del Codice Civile.

Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto

1. La verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione dei lavori e l'insussistenza di impedimenti ai sensi della vigente normativa sarà effettuata dall'Opera prima di emettere l'ordinativo MEPAT di affidamento, sulla sola impresa aggiudicataria.

2. Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. Qualora le quantità effettivamente eseguite comportino aumenti dell'importo contrattuale, si procede ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 entro i limiti consentiti dalla medesima L. P.

3. I prezzi applicati alle singole quantità eseguite derivano dall'applicazione dello sconto offerto sull'Elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento per le opere compiute, per la fornitura di materiali e per la manodopera.

4. Per le lavorazioni non previste in detto Elenco Prezzi si procede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 13 c. 6 del presente capitolato.

Art. 5 – Disposizioni generali

1. L'accettazione dell'ordinativo e dei suoi allegati emesso dal sistema Mercurio della Provincia Autonoma di Trento da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera e del presente capitolato.

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- la L.P. 9 marzo 2016, n.2 e relativo regolamento attuazione D.P.P. 27/4/2020, n. 4-17/Leg;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche “legge provinciale sui lavori pubblici”) e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg);
- D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, d.p.r. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- L.P. 23 marzo 2020, n. 2 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione D.P.P. 27/4/2020, n. 4-17/Leg
- D.Lgs. n.81 del 2008 e ss. mm.;
- norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato
- Regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

- il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’offerta economica presentata;
- il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

2. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (...) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L’impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (...).”

5. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

7. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell'opera eseguita, l'amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell'utilità accertata ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile.

8. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

9. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

10. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

11. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. l'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente

all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

Art. 6 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 58.8 della l.p. 26/1993.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 58.10 della l.p. 26/1993, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all'amministrazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 7- Referente della commessa

1. All'atto della stipula del contratto, l'Impresa deve indicare il nominativo del soggetto che agirà come referente della stessa per tutta la durata contrattuale, il quale dovrà essere dotato di poteri decisionali e di firma per quanto riguarda la gestione tecnica, amministrativa e la sicurezza dei cantieri.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dall'Ufficio Tecnico di Opera, dal Responsabile dell'Area Patrimonio o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).

Art. 8 – Organizzazione dei lavori e tempi di intervento

1. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire di avere un organico medio annuo di almeno tre operai da utilizzare per i lavori oggetto della presente gara.

Il suddetto numero di organico dovrà essere mantenuto per tutta la durata contrattuale.

2. Nel caso di “interventi ordinari”, tutti i lavori verranno comunicati da Opera Universitaria mediante A.D.S. (autorizzazione di spesa) o ordini (ai quali si dovrà anche fare riferimento in fattura), utilizzando la posta elettronica; l'Impresa dovrà garantire la disponibilità ad effettuare tale interventi entro 3 giorni dalla richiesta o comunque entro le tempistiche da concordare con i tecnici dell'Area Patrimonio dell'Opera Universitaria.

3. In caso di “interventi urgenti”, la richiesta scritta di intervento potrà essere anticipata da Opera Universitaria tramite comunicazione verbale o telefonica e l'Appaltatore dovrà garantire di iniziare i lavori entro 4 ore.

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere nel minor tempo possibile a tutti gli interventi aventi carattere d'emergenza in tutti gli immobili indicati nell'allegato al presente capitolato. A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile del Settore Patrimonio i recapiti telefonici per le richieste d'intervento d'emergenza.

4. In sede di stipulazione del contratto, l'Impresa appaltatrice dovrà indicare l'indirizzo completo di numero telefonico, nonché di posta elettronica, ai quali saranno indirizzati gli ordinativi. In ogni caso, prima di emettere fattura, l'Impresa Appaltatrice dovrà richiedere A.D.S. o ordine. Non saranno contabilizzate le prestazioni effettuate senza il rispetto di dette modalità.

5. Se la stima dei lavori dovesse essere superiore a Euro 500,00, sarà onere dell'Impresa Appaltatrice trasmettere a Opera Universitaria preventivo scritto, sulla base del preziario P.A.T. ed i ribassi offerti in sede di gara, prima dell'esecuzione dei lavori; qualora l'offerta sia ritenuta non congrua, a insindacabile giudizio di Opera Universitaria, quest'ultima procederà ad affidare i lavori ad altra impresa, senza che nulla sia dovuto all'affidatario del presente contratto.

6. L'ordine di lavoro conterrà i riferimenti al fabbricato, all'alloggio, la descrizione sommaria dell'intervento, il tempo concesso per l'esecuzione delle opere se necessario.
7. L'Impresa che accerti la mancata rispondenza con la situazione reale di uno o più degli elementi di cui sopra, avrà cura di effettuare tempestivamente la relativa segnalazione ad Opera per le relative modifiche.
8. L'Impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione a Opera Universitaria tramite posta elettronica dell'ultimazione del lavoro, trasmettendo la bolla di lavoro al richiedente dell'intervento, dove sarà indicato il riferimento all'ADS o all'ordine, i nominativi di chi ha eseguito l'intervento, le ore e i materiali impiegati.
9. L'Impresa appaltatrice, per poter eseguire i lavori assegnati, dovrà ritirare presso gli uffici di Opera le chiavi dei locali e riconsegnarle non appena il lavoro sarà terminato o, comunque, quando richiesto da Opera Universitaria;

Art. 9 – Prescrizioni tecniche

1. L'Impresa appaltatrice dovrà eseguire lavori edili di manutenzione o forniture relativi a manufatti, riparazioni, sistemazioni e sostituzioni di piastrelle, riparazioni di murature, cartongessi, rivestimenti, messa in opera di botole, griglie, ispezioni, ecc. ed eventuali lavori di facchinaggio. Nei lavori e nell'importo contrattuale si intendono compresi anche gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, le pulizie a fine lavori, l'affissione di avvisi almeno 24 ore prima dei lavori che possano generare problemi alle utenze (salvo interventi di estrema urgenza), il ritiro e la riconsegna delle chiavi dove indicato dall'ente e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, il rilascio ove necessario delle certificazioni (dichiarazioni di conformità, di corretta posa, d'uso e manutenzione, ecc.) ed il rilascio della garanzia sull'esecuzione dei lavori.
2. I lavori dovranno essere eseguiti in modo da arrecare meno disagi possibili agli utenti. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori imponga l'accesso alle camere o agli appartamenti, sarà cura dell'appaltatore lasciare un avviso scritto dell'accesso consegnando apposito modulo riportante la riconoscibilità dell'azienda, la data e l'ora dell'intervento. L'Opera Universitaria sta implementando un'applicazione per la gestione degli interventi con il fine di comunicare agli studenti la

programmazione degli stessi; non appena tale applicazione sarà disponibile rientrerà tra gli oneri dell'impresa gestire le informazioni relative agli interventi richiesti sull'applicazione.

3. Nel caso di ripristini di opere che rimangono in vista, la colorazione, le dimensioni, la formatura e le caratteristiche dei materiali impiegati sarà uguale a quella dei materiali preesistenti, anche se ciò dovesse comportare maggior costo per l'acquisto e l'approvvigionamento, sempre che l'Opera non dia indicazioni diverse. Ogni lavorazione ed ogni materiale dovrà rispondere alle norme e leggi in vigore. La Committente si riserva di valutare l'elenco di materiali e qualora non li ritenga idonei si riserva di richiedere la loro sostituzione con prodotti rispettanti le richieste.

4. Sono in ogni caso comprese tutte le opere accessorie per eseguire l'intervento, come sistemazioni delle zone attigue accidentalmente interessate dai lavori e sono compresi tutti gli oneri per rendere gli elementi nuovi o riparati regolarmente, funzionalmente ed esteticamente inseriti in quelli preesistenti.

5. È richiesta la pulizia dei locali dopo l'intervento effettuato affinché non si renda necessario un intervento di pulizia straordinaria da parte dell'Amministrazione

6. L'esecuzione di detti lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

7. Saranno possibili variazioni da quanto indicato negli Ordini di acquisto o A.D.S. (autorizzazione di spesa) solo su richiesta e con il benestare della Committenza.

Art. 10 – C.A.M. Criteri Ambientali Minimi

1. Si raccomanda, ove possibile, l'applicazione delle specifiche tecniche di cui al cap. 2.4 "Specifiche tecniche dei componenti edilizi" del D.M. 11 gennaio 2017 (cd. CAM Edilizia).

Art. 11 – Vigilanza

1. Opera Universitaria, a mezzo del proprio personale tecnico incaricato, eserciterà la vigilanza sull'andamento dei lavori, per accertarne la perfetta esecuzione.

Art.12 – Penalità

1. In ragione della peculiarità del contratto le penalità sono così individuate:

- nel caso di “interventi ordinari” per ogni giorno naturale di ritardato intervento dell’Impresa appaltatrice rispetto ai tempi indicati nell’articolo 8 del presente Capitolato, sarà applicata una penale di € 100,00;
 - nel caso di “interventi urgenti” per ogni ora di ritardo dell’Impresa appaltatrice rispetto ai tempi indicati nell’articolo 8 del presente Capitolato sarà applicata una penale di € 50,00 (le frazioni di ore saranno computate come ore intere);
 - per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella firma del DUVRI sarà applicata una penale di € 30,00;
 - qualora richiesti, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’invio del POS e della documentazione a completamento secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm sarà applicata una penale di € 30,00 e saranno sospesi i lavori;
 - nel caso in cui ad intervento ultimato l’Amministrazione verifichi l’esigenza di una pulizia straordinaria, la spesa verrà detratta dall’importo della fattura.
2. Qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale di cui all’art 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’articolo 58.4 della l.p. 26/1993.
 3. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
 4. Le penali, valutate dall’Ufficio Tecnico di Opera, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo dell’ultima fattura.

Art. 13 - Prezzi e loro revisione

1. Le attività richieste nel presente appalto comprendono:
 - Interventi di manutenzione ordinaria e urgente;
 - Interventi di manutenzione straordinaria.
2. *Si richiede percentuale di sconto su opere compiute A1, su prezzo delle forniture A2 e in maniera specifica sulle singole voci per la mano d’opera B rispettivamente di Operaio specializzato, qualificato e comune, prendendo a riferimento l’ultimo elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento in vigore:*

A1	Opere compiute
----	----------------

A2	Prezzo forniture	
B1 [A.01.05.0010.005]	Operaio specializzato	€ 36,97
B2 [A.01.05.0010.010]	Operaio qualificato	€ 34,35
B3 [A.01.05.0010.015]	Operaio comune	€ 30,99

3. *I costi annuali per i rischi interferenziali derivanti dal DUVRI (S) non saranno invece soggetti a ribasso percentuale:*

Costi della sicurezza per i rischi interferenziali

		€/anno
S	Costi annuali rischi interferenziali – DUVRI	€ 1.536,07

4. L'importo risultante dall'applicazione della scontistica offerta sul costo dell'elenco Prezzi della Provincia Autonoma di Trento per la manodopera, si intende a totale compenso di ogni e qualsiasi spesa dell'Impresa appaltatrice per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per la sicurezza aziendali nonché delle spese generali e utili a favore della medesima Impresa appaltatrice.

5. Gli sconti indicati nell'offerta sui prezzi di opere compiute, forniture di materiali e manodopera e noli saranno applicati all'Elenco Prezzi provinciale di cui all'art. 13 della L.P. 26/1993 e ss.mm. a decorrere dal mese successivo a quello della sua approvazione e per i lavori eseguiti in tale mensilità.

6. In caso si rendessero necessarie lavorazioni o forniture non ricomprese nell'Elenco Prezzi provinciale, i nuovi prezzi verranno determinati secondo quanto previsto dall'art. 129 del DPP 11 maggio 2012, n.9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), che definisce il metodo per la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto.

7. I prezzi relativi alle varie lavorazioni s'intendono sempre relativi anche a lavori di dimensioni limitate per il ripristino, il rifacimento, il rafforzamento di parti di opere esistenti, in qualsiasi posizione esse si trovino. Anche in tal caso il prezzo comprende tutti gli oneri per dare i lavori del tutto finiti e completi a regola d'arte.

8. Tutti i prezzi vengono intesi compensati per materiale in opera, finiti a perfetta regola d'arte, salvo diversa esplicita indicazione in Elenco Prezzi Provinciale.

Art. 14 – Maggiorazione dell'importo dei lavori

1. Nel caso di “interventi urgenti” sarà riconosciuto all'Impresa un importo fisso pari a 50,00 (cinquanta) euro, oltre alla valorizzazione in termini di retribuzione oraria euro/ora per ogni operaio, a cui si applicheranno i seguenti aumenti nel caso di esecuzione dell'intervento al di fuori dell'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00:

- maggiorazione per lavoro straordinario prime due ore: 25%
- maggiorazione per lavoro straordinario ore successive: 30%
- festivo (sabato e domenica e festività): 50%

o nella misura percentuale superiore eventualmente prevista dai contratti collettivi sottoscritti in data posteriore alla sottoscrizione del contratto avente ad oggetto il presente appalto.

2. In caso di ritardo oltre il termine definito nell'Art. 8 d'inizio lavori ovvero oltre il termine dei lavori concordato con i tecnici di Opera Universitaria tale maggiorazione non sarà applicata;

Art. 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Le contabilità dei lavori comprensive degli oneri della sicurezza dovranno essere presentate ogni mese, salvo diversamente concordato con Opera Universitaria. A seguito di verifica della contabilità da parte del personale tecnico incaricato potrà essere emessa fattura;

2. Le fatture saranno intestate a: Opera Universitaria di Trento – via della Malpensada 82/A - 38123 Trento, elencando tutti gli interventi realizzati nel periodo specificando numero di ADS, ordine eventuale e codice CIG.

3. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato.

4. Opera procede alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa e dell'insussistenza a carico dell'Impresa di inadempimenti in merito all'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento.

5. Qualora Opera rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della L.P. 26/1993.

6. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente capitolato con particolare riferimento al precedente comma.

Art. 16– Cessione del contratto e cessione di crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

2. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 58.11 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

Art. 17 – Cauzione definitiva

1. Per effetto dell'art. 31, comma 2 della l.p. 2/2016, al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall'articolo 103, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.

2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.

3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice

dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.

4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall'articolo 26 della l.p. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'appaltatore.

5. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all'appaltatore debitore principale;

b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;

c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa.

Art. 18 – Coperture assicurative

1. Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1 della legge provinciale e dell'art. 84 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg, l'appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare l'amministrazione

aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.

2. L'accertamento dei danni sarà effettuato da un rappresentante di Opera alla presenza di un rappresentante dell'Impresa appaltatrice, in modo tale da consentire all'Impresa stessa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa appaltatrice non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, Opera provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno, che dovrà essere corrisposto dall'Impresa appaltatrice.

3. Qualora l'Impresa appaltatrice, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Opera Universitaria è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla prima fattura utile o sulle successive.

4. A tale riguardo l'Impresa appaltatrice deve presentare, all'atto dell'assegnazione dei lavori, pena la revoca della stessa, copia di idonea polizza assicurativa in corso di validità e di durata pari almeno alla durata contrattuale, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a cose, persone o animali, nell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni).

Art. 19 - Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica

la normativa statale vigente.

4. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

5. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

6. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Impresa comunicherà per iscritto ad Opera i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione.

7. Opera ha la facoltà di richiedere, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite che l'Impresa dovrà sostituire entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 20 - Obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, integrato con le norme di cui al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm., l'Impresa appaltatrice si obbliga a provvedere, sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a garantire durante l'esecuzione dei lavori la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette agli stessi, nonché ad evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a

proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Ai fini della consegna dei lavori, Opera Universitaria verifica l' idoneità tecnica professionale prescritta all' art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D.lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall' impresa esecutrice, pena la risoluzione della stessa in caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

4. Ai sensi dell' art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. Opera Universitaria provvede a fornire all' Impresa l' Informativa sui rischi specifici e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenente le informazioni sui rischi esistenti nell' ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione dall' Impresa appaltatrice contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

5. La mancata o ritardata apposizione delle firme digitali sul DUVRI comporta l' applicazione della penale di cui all' art. 12 del presente Capitolato.

6. L' Impresa può presentare una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al DUVRI:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel DUVRI.

7. Nei casi di cui al precedente comma 6, lettera a), l' eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.

8. Nei casi di cui al comma 6, lettera b), qualora l' eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell' Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

9. Il DUVRI, previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del contratto di appalto.

10. Relativamente ai “cantieri temporanei o mobili” di cui al titolo IV del decreto D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. l’Impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori dovranno fornire a Opera Universitaria il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’artt. 17 e 28 del suddetto decreto, per la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

11. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

12. Relativamente ai “cantieri temporanei o mobili”, ai sensi dell’art. 90 del decreto D. Lgs. 81/2008 e ss.mm, le imprese esecutrici trasmettono ad Opera una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

13. Per quanto riguarda i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso si applica il seguente criterio:

- a) per le lavorazioni non ricadenti nel titolo IV del T.U. D.lgs. 81/2008 i costi della sicurezza saranno definiti dal DUVRI. Il corrispettivo sarà fatturato in quote mensili costanti per l’importo complessivo stabilito all’art. 3;
- b) per le lavorazioni ricadenti nel titolo IV del T.U. D.lgs. 81/2008 saranno computati in maniera puntuale eventuali costi specifici della sicurezza del singolo cantiere, come ad esempio transennature, parapetti, ponteggi ecc., utilizzando le apposite voci dell’Elenco Prezzi PAT senza l’applicazione del ribasso.

14. Come previsto dall’art. 90 comma 3 del T.U. D.lgs. 81/2008 la stazione appaltante provvederà ad incaricare il coordinatore della sicurezza nel caso di lavorazioni all’interno di cantieri in cui sia prevista la presenza di più ditte esecutrici. Il Coordinatore della sicurezza provvederà alla redazione del PSC.

15. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione

aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 16.

16. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

17. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

18. Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

19. Con specifico riferimento all'emergenza "Coronavirus", per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto l'appaltatore nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, che hanno la necessità di operare nel cantiere durante la fase di emergenza stessa, osservano le disposizioni aventi riflessi contrattuali di cui all'allegato "A" della Deliberazione 29 maggio 2020, n. 726 con particolare riferimento a quelle indicate dalle lettere da "a" a "v" indicate in premessa dell'allegato e nelle pertinenti parti del medesimo allegato, che s'intendono qui richiamate ad ogni effetto contrattuale. In particolari essi:

- a) adottano, ai sensi del punto 2 dell'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, il POS adeguato ai protocolli nazionali e provinciali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro;
- b) presentano/adequano il POS anche in caso di modifica o proroga delle misure che abbiano incidenza sull'attività in cantiere e in caso di aggiornamento dei detti protocolli;
- c) comunicano prontamente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, le proposte di integrazione piano di sicurezza e di coordinamento e, analogamente, del DUVRI ove esistente;
- d) forniscono le indicazioni utili per la stima dei costi diretti aggiuntivi della sicurezza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-ter della l.p. 2/2020, da contabilizzare a misura, ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del

D.Lgs. 81/2008, che non risultino già stati considerati e compresi nella stima iniziale.

20. I costi diretti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-ter della l.p. 2/2020 derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

21. Detti costi sono stimati sulla base delle quantità presunte da utilizzare per il periodo emergenziale in atto applicando i prezzi di cui all'allegato "B" della Deliberazione 29 maggio 2020, n. 726; in caso di proroga del periodo emergenziale, i costi saranno ulteriormente ridefiniti in base ad una nuova stima.

22. Il riconoscimento di detti costi diretti avviene mediante atto/i di sottomissione.

23. I costi diretti di cui sopra sono liquidati, in avanzamento e a saldo, sulla base delle quantità effettivamente rilevate nella contabilità dei lavori.

24. I costi aziendali per la sicurezza di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del d.p.p. 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg sono riconoscibili secondo quanto indicato dalla Deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 726.

25. In presenza del riconoscimento dei costi di cui sopra non sono esaminabili, da parte della stazione appaltante:

- riserve per andamento anomalo del cantiere in conseguenza di dette misure emergenziali né ulteriori risarcimenti o indennizzi per la ritardata esecuzione contrattuale;
- richieste di risoluzione contrattuali per eccessiva onerosità.

Art. 21 – Subappalto

1. Tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste dall'art. 42 della L.P. 26/93, dall'art. 26 della lp 2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.

2. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente.

3. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto.

4. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
 - b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
 - c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
 - d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.
5. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

6. Per l'autorizzazione al subappalto, al fine anche della dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'appaltatore deve produrre la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);

Contratto di subappalto (o copia autentica) contenente:

- indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare; per ciascun prezzo unitario deve essere indicato il costo della voce relativa al personale, non soggetto a ribasso, e le ulteriori voci di costo, con il relativo ribasso. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari di contratto. Il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni;

- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

- i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Tali costi non sono soggetti a ribasso;

- le seguenti clausole, a pena di nullità':

“Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a darne tempestiva comunicazione al Commissariato del Governo di Trento.” ;

“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”

“E' previsto il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell'art.26, comma 6 della lp 2/2016.”

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Dichiarazione dell'appaltatore che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso, con impegno dell'appaltatore medesimo di produrre il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA DESTINATARIA DEL SUBAPPALTO

- dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

7. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge provinciale, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.

8. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

9. È considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro.

10. La amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 21 bis – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della amministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto).
3. L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 21 ter – Pagamento dei subappaltatori

1. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore.
2. Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 4 della lp 26/1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.
3. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere

liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata negli atti contabili.

Art. 22 – Subaffidamenti

1. L'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016.

3. Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della legge provinciale n. 2 del 2016, il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all'amministrazione aggiudicatrice e all'affidatario copia delle fatture inevase.

4. Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto

principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

7. Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.

Art. 23 – Controversie

1. La decisione su tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l'Impresa appaltatrice in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente, precisando che il foro competente è quello di Trento.

Art. 24 – Facoltà di recesso e risoluzione del contratto

1. Opera potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della L.P. 26/1993, anche nei seguenti casi:

- vi siano reiterate inadempienze dell'Impresa alle prestazioni contenute nel presente Capitolato speciale;
- nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- qualora l'Opera fosse obbligata ad affidare i lavori in oggetto ad altro fornitore a seguito di adesione a convenzione APAC della Provincia Autonoma di Trento.

2. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Opera non si sia avvalsa delle facoltà previste dall'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Art. 25 – Obblighi dell'Impresa appaltatrice

1. L'Impresa appaltatrice deve eseguire le opere con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci.

2. Nella conduzione ed esecuzione dei lavori devono essere rispettate dall'Impresa appaltatrice tutte le leggi, norme, decreti e disposizioni in materia, risultando l'Appaltatore direttamente responsabile della loro osservanza.

3. Tutto il personale addetto ai lavori dovrà essere abilitato e qualificato per i singoli lavori da eseguirsi; i materiali eventualmente forniti, che dovranno corrispondere agli standard qualitativi previsti per il tipo di lavoro come precisati nell'Elenco Prezzi della P.A.T., dovranno essere proposti tra quelli di cui esiste il marchio di qualità o altra omologazione ufficiale.

4. Il personale dell'Impresa è tenuto ad una condotta rispettosa nei confronti degli utenti e ad informarli adeguatamente in caso di eventuali interruzioni di utenze, per guasti o per necessità derivanti dai lavori di manutenzione, evitando il più possibile disagi.

5. I lavori dovranno svolgersi nel rispetto del contesto abitativo in cui si opera, riducendo il disagio per i residenti, garantendo la sicurezza degli operai, degli inquilini e nel rispetto dell'ambiente. A tal fine dovranno essere contenute le varie forme di inquinamento, sia acustico che dell'aria, dell'acqua, del suolo, da polveri e da residui delle lavorazioni.

6. L'Impresa appaltatrice è tenuta a garantire la regolarità e la continuità delle prestazioni previste per lo svolgimento dei lavori di manutenzione; pertanto è tenuta a fornire tutto il personale necessario e sufficiente alle necessità, qualunque sia il carico di lavoro. Nel caso di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori, non saranno accettate come giustificazione concomitanze di altri lavori urgenti.

7. Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivo, non potesse assicurare l'esecuzione dei lavori affidati ed il pronto intervento, l'Opera Universitaria potrà provvedervi d'ufficio o con altra ditta, applicando le penali di cui all'articolo 12

del presente Capitolato, con addebito di tutti gli oneri e le spese sostenute all'Impresa inadempiente. Ciò vale anche nel caso di astensioni totali o parziali dal lavoro del personale dipendente dell'Impresa appaltatrice.

8. Tutti i danni ed inconvenienti derivanti da cattiva o negligente conduzione del servizio da parte dei propri addetti o collaboratori ricadranno sull'Impresa appaltatrice.

Art. 26 – Osservanza del codice di comportamento

L'appaltatore, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del “Codice di comportamento dei dipendenti” della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria www.operauni.tn.it, area “Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”.

A tal fine l'appaltatore dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L'impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, di cui al citato articolo 2, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 10, comma 4 del Piano Anticorruzione di Opera Universitaria 2020-2022, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti.

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della

procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

Art. 27 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

Allegato A

APPARTAMENTI E STUDENTATI
VIA SCOPOLI 41/5 E 41/11 – TRENTO
VIA ANTONIO DA TRENTO 22- TRENTO
VIA MOGGIOLI 19- TRENTO
VIA F.LLI FONTANA 45- TRENTO
VIA LORENZONI 16- TRENTO
VIA S. MARTINO 15 int dx e int sx- TRENTO
VIA MATTEOTTI 85- TRENTO
VIA S. PIO X 79 int 6 e int 9- TRENTO
VIA S. PIO X 83 int 17 e int 20- TRENTO
VIA TARAMELLI 8/3- TRENTO
VIA TARAMELLI 8/4- TRENTO
VIALE VERONA 33 alloggio II°p e alloggio III°p- TRENTO
VIA GORIZIA 61- TRENTO
VIA BORINO 61 int da 1 a 16- TRENTO
VIA BORINO 63 int da17 a 32- TRENTO
VIA CAPRONI 19 int 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 - TRENTO
VICOLO SAN MARCO 6- TRENTO
VIA DOSS TRENTO 35 int 3, 9, 15, 22- TRENTO
VIA DOSS TRENTO 37 int 5 e 23- TRENTO
VIA CENTOCHIAVI 18 int 3, 12 e 16- TRENTO
VIA DIETRO LE MURA 19 int 5 e 7- TRENTO
PIAZZA GARZETTI 11 int 13, 18 e 20 - TRENTO
VIA SOLTERI 43/5- TRENTO
VIA VALNIGRA 55/1- TRENTO
VIA OTTAVIANO ROVERETI, 2 int 2, 3, 5, 6, 7- TRENTO
VIA GARIBALDI 16 - ROVERETO int da 1, 3 ,4 ,6, 7, 8, 9
STUDENTATO S. BARTOLAMEO, VIA DELLA MALPENSADA-TRENTO
STUDENTATO MAYER, PIAZZA VALERIA SOLESIN - TRENTO
MENSE / BAR
MENSA UNIVERSITARIA, VIA XXIV MAGGIO
MENSA UNIVERSITARIA E BAR INTERNO A MESIANO PRESSO FACOLTA' DI INGEGNERIA
MENSA UNIVERSITARIA A POVO PRESSO FACOLTA' DI SCIENZE, MATEMATICA E FISICA
MENSA UNIVERSITARIA E BAR INTERNO A POVO PRESSO POLO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO "FERRARI"
MENSA VIA T.GAR – TRENTO
UFFICI / ALTRI LOCALI
CENTRO POLIFUNZIONALE "SANBAPOLIS" - VIA DELLA MALPENSADA 82/A- TRENTO